Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 213 del 13 settembre 1937-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 50 posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Visto la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, con il quale la denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda è stata modificata in quella di Ministero della cultura popolare;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a 50 posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo della carriera direttiva del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo di gruppo *B* e quello comunque non di ruolo, esclusi i salariati, in servizio, alla data del presente decreto, presso la Amministrazione statale, che sia munito di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o di titoli equipollenti.

Il personale non di ruolo deve aver compiuto alla data predetta il 18° anno e non superato il 30°, limite elevabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale comunque non di ruolo che, alla data stessa, abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, ininterrottamente, le mansioni del gruppo *A*.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. I), per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite;

b) per il personale non di ruolo, una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti entro 20 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta, e che tuttora perdura; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8. La firma dell'ufficiale di stato civile dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale).

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dovranno, altresì, presentare, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 dell'anno 1922 e 957 dell'anno 1936 del *Giornale militare*. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle autorità marittime competenti;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciata da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Art. 5.

I documenti a corredo della domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per la cultura popolare, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero della cultura popolare.

Due delle prove scritte verteranno sul primo gruppo delle seguenti materie e la terza sul secondo gruppo:

1° gruppo:

diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
diritto corporativo;
diritto civile.

2° gruppo:

legislazione sulla stampa;
ordinamento, funzioni ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti dipendenti o vigilati.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale, che avrà la durata di almeno un'ora, verterà oltre che sulle materie delle prove scritte, anche sulle seguenti altre:

diritto internazionale pubblico;
storia delle dottrine politiche;
statistica;
lingue estere: almeno una a scelta del candidato, da precisare nella domanda.

Art. 8.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 4°, presidente; dal capo dell'Ufficio del personale del Ministero della cultura popolare e da due funzionari di grado non inferiore al 6°, membri.

Alla Commissione potranno essere aggregati esaminatori speciali per le lingue estere.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9° del ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e del Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, numero 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo direttivo (gruppo *A*) del Ministero della cultura popolare, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a vice segretario in prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 10 luglio 1937, n. 1033, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi

tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

Concorso a 20 posti di vice coadiutore (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, con il quale la denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda è stata modificata in quella di Ministero della cultura popolare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 20 posti di vice coadiutore (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo della carriera di segreteria del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo di gruppo C e quello comunque non di ruolo, esclusi i salariati, in servizio, alla data del presente decreto, presso l'Amministrazione statale, che sia munito di diploma di maturità classica o scientifica o di quello di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi di Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Il personale non di ruolo deve aver compiuto alla data predetta il 18° anno e non superato il 28°, limite elevabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale comunque non di ruolo che, alla data stessa, abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, ininterrottamente, le mansioni del gruppo *B*.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. I), per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite;

b) per il personale non di ruolo, una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti entro 20 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P. N. F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 6. La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale).

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale:

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale:

g) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dovranno altresì, presentare, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 dell'anno 1922 e 957 dell'anno 1936 del *Giornale militare*. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle Autorità marittime competenti:

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orentale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Art. 5.

I documenti a corredo delle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per la cultura popolare, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero della cultura popolare.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di diritto amministrativo:
nozioni di diritto corporativo;
istituzioni di diritto civile;
legislazione sulla stampa;
ordinamento, funzioni ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti dipendenti o vigilati.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale, che avrà la durata di almeno un'ora, verterà oltre che sulle materie delle prove scritte, anche sulle seguenti altre:

economia politica corporativa;
contabilità generale dello Stato;
nozioni di statistica.

Art. 8.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di un funzionario di grado 4°, presidente; dal capo dell'Ufficio del personale del Ministero della cultura popolare e da un funzionario di grado non inferiore al 6°, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9° del ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice coadiutori in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*) del Ministero della cultura popolare, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice coadiutore, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice coadiutore con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a vice coadiutore in prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 10 luglio 1937, n. 1033, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

Concorso a 15 posti di vice traduttore (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Visto la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, con il quale la denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda è stata modificata in quella di Ministero della cultura popolare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 15 posti di vice traduttore (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo di gruppo *C* e quello comunque non di ruolo, esclusi i salariati, in servizio, alla data del presente decreto, presso l'Amministrazione statale, che sia munito di diploma di maturità classica o scientifica o di quello di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi di Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Il personale non di ruolo deve aver compiuto alla data predetta il 18° anno e non superato il 28°, limite elevabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale comunque non di ruolo che, alla data stessa, abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, ininterrottamente, le mansioni del gruppo *B*.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. I), per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite;

b) per il personale non di ruolo, una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti entro 20 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8. La firma dell'ufficiale di stato civile dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale).

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia:

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dovranno, altresì, presentare, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 dell'anno 1922 e 957 dell'anno 1936 del *Giornale militare*. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle Autorità marittime competenti;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa

delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Art. 5.

I documenti a corredo delle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per la cultura popolare, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero della cultura popolare.

Una delle prove scritte verterà sul primo gruppo delle seguenti materie e l'altra sul secondo gruppo:

1° gruppo:

nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto corporativo.

2° gruppo:

lingue estere: una a scelta del concorrente, da precisare nella domanda. L'esame consisterà in un tema libero su argomento dettato dalla Commissione, senza l'uso del vocabolario.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la prima prova scritta e cinque ore per la seconda.

La prova orale, che avrà la durata di almeno un'ora, verterà oltre che sulle materie delle prove scritte, anche sulle seguenti altre:

istituzioni di diritto civile;
legislazione sulla stampa;
ordinamento, funzioni ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti dipendenti o vigilati;
nozioni di statistica.

Il candidato può, inoltre, domandare di sostenere l'esame orale anche su altre lingue straniere, oltre quella obbligatoria.

Art. 8.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di un funzionario di grado 4°, presidente; dal capo dell'ufficio del personale del Ministero della cultura popolare e da un funzionario di grado non inferiore al 6°, membri.

Alla Commissione potranno essere aggregati esaminatori speciali per le lingue estere.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9° del ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice traduttori in prova nel ruolo dei servizi speciali (gruppo *B*) del Ministero della cultura popolare, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice traduttore, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice traduttore con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a vice traduttore in prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 10 luglio 1937, n. 1033, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma le suè funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

Concorso a 60 posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°).

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Visto la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, con il quale la denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda è stata modificata in quella di Ministero della cultura popolare;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a 60 posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) nel ruolo d'ordine del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale subalterno e ello comunque non di ruolo, esclusi i salariati, in servizio, alla data del presente decreto, presso l'Amministrazione statale, che sia munito del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuola tecnica, di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Potrà prescindersi dal possesso del titolo di studio di cui ai comma precedenti nei riguardi del personale che abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, ininterrottamente, alla data del presente decreto, le mansioni di gruppo *C*.

Il personale non di ruolo deve aver compiuto alla data predetta il 18° anno e non superato il 26°, limite elevabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale comunque non di ruolo che, alla data stessa, abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, ininterrottamente, le mansioni del gruppo *C*.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. I) per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite;

b) per il personale non di ruolo, una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti entro 20 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8. La firma dell'ufficiale di stato civile dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale).

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dovranno, altresì, presentare, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 dell'anno 1922 e 957 dell'anno 1936 del Giornale militare. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle autorità marittime competenti;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti a corredo delle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per la cultura popolare, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della cultura popolare.

Prove scritte:

1. Tema di cultura fascista;
2. Cenni sull'ordinamento amministrativo del Regno.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Prova orale:

La prova orale avrà la durata di almeno mezz'ora e verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, anche sulle seguenti altre:

Nozioni di diritto costituzionale;

Carta del lavoro e principali leggi di carattere sindacale-corporativo;

Elementi di statistica.

Il concorrente potrà, inoltre, chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere la prova facoltativa di dattilografia.

Art. 8.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal capo dell'Ufficio del personale del Ministero della cultura popolare, presidente; e da due funzionari di grado non inferiore al 7°, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9° del ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova facoltativa superata il candidato otterrà un decimo di più nella somma dei punti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Ministero della cultura popolare e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 425 con le riduzioni e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 10 luglio 1937, n. 1033, nonchè l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

Concorso a 10 posti di applicato tecnico (gruppo C, grado 12°).

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Visto la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, con il quale la denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda è stata modificata in quella di Ministero della cultura popolare;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a 10 posti di applicato tecnico (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo dei servizi sussidiari del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale subalterno e quello comunque non di ruolo, esclusi i salariati, in servizio, alla data del presente decreto, presso l'Amministrazione statale, che sia munito del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuola tecnica, di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Potrà prescindersi dal possesso del titolo di studio di cui al comma precedenti nei riguardi del personale che abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, ininterrottamente, alla data del presente decreto, le mansioni di gruppo *C*.

Il personale non di ruolo deve aver compiuto alla data predetta il 18° anno e non superato il 26°, limite elevabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale comunque non di ruolo che, alla data stessa, abbia esercitato, lodevolmente, almeno per un anno, ininterrottamente, le mansioni del gruppo *C*.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. I), per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite;

b) per il personale non di ruolo, una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti entro 20 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8. La firma dell'ufficiale di stato civile dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale).

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sa è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dovranno,

altresì, presentare, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 dell'anno 1922 e 957 dell'anno 1936 del *Giornale militare*.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle Autorità marittime competenti;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne apposita dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti a corredo delle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a)* i mutilati od invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d)* gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* i concorrenti che siano impiegati di ruolo.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per la cultura popolare, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che verranno indicati con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della cultura popolare.

Prove scritte:

1. Tema di cultura fascista.
2. Ordinamento, funzioni ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti dipendenti o vigilati.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Prova orale:

La prova orale avrà la durata di almeno mezz'ora e verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, anche sulle seguenti altre:

Ordinamento amministrativo del Regno;
Nozioni di diritto costituzionale;
Carta del lavoro e principali leggi di carattere sindacale-corporativo;
Elementi di statistica;
Lingue estere: almeno una a scelta del candidato, da precisare nella domanda.

Art. 8.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta del capo dell'Ufficio del personale del Ministero della cultura popolare, presidente, e da due funzionari di grado non inferiore al 7°, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9° del ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni dieci dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici in prova nel ruolo dei servizi sussidiari (gruppo *C*) del Ministero della cultura popolare e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad applicato tecnico, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad applicato tecnico con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina ad applicato tecnico in prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 425 con le riduzioni e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 10 luglio 1937, n. 1033, salvo l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

(3138)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1101978) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.